


ESSERE SOCI

principi



Il nostro Statuto

COME SIAMO

LO STATUTO DI COOP ALLEANZA 3.0

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI DEL 7 OTTOBRE 2017.**

1. LA MISSIONE DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa intende perseguire il proprio scopo mutualistico realizzando la seguente missione:

1. fornire ai soci i prodotti e i servizi convenienti, sicuri e adatti al loro benessere;
2. educare al consumo consapevole, favorendo idonei stili di vita e modelli di alimentazione;
3. sviluppare la democrazia cooperativa;
4. incrementare il patrimonio sociale al fine di garantire alle future generazioni gli opportuni strumenti a sostegno dei valori cooperativi e mutualistici;
5. rispettare i principi di legalità, trasparenza ed equità ispirando a tali principi ogni rapporto con il mercato;
6. educare alla tutela della sostenibilità dell'ambiente e dello sviluppo del territorio;
7. sostenere e promuovere l'innovazione e lo sviluppo della cooperativa;
8. valorizzare il lavoro e l'impegno dei dipendenti;
9. realizzare la strategia della sostenibilità per contribuire a migliorare gli ambienti fisici ed umani in cui la cooperativa opera;
10. contribuire al benessere, allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori in cui la cooperativa opera;
11. rafforzare e promuovere il Movimento Cooperativo, in coerenza con l'attività e gli obiettivi economici e sociali della cooperativa.

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO -
OGGETTO - DURATA

Art. 1)
Denominazione e sede

- 1.1. È costituita una società cooperativa sotto la denominazione "**Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa**", in sigla "**Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.**".
- 1.2. La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed alla Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori ed alle loro strutture periferiche; si conforma, altresì, ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei valori delle Cooperative di consumatori.
- 1.3. La società ha sede legale in Castenaso (BO), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
- 1.4. La società ha sedi secondarie in Modena (MO) e Reggio Emilia (RE), agli indirizzi risultanti dal Registro delle Imprese.
- 1.5. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative.

Art. 2
Scopo e oggetto

- 2.1. La Cooperativa, applicando i principi di mutualità e ispirandosi ai criteri della sostenibilità e della responsabilità sociale ed ai principi fissati dalla missione sociale, in coerenza con la missione prevista dallo statuto, intende perseguire i seguenti scopi:
 - a) assolvere la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei soci e dei non soci, fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili ed orientando i consumatori nell'acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità, sicurezza e di prezzo, evitan-

- do gli sprechi nei consumi;
- b promuovere l'attiva e democratica partecipazione, diretta o delegata, dei soci alla vita cooperativa, in coerenza con lo scopo di sviluppare e consolidare esperienze associative, tramite idonee forme organizzative, nel rispetto dei principi di trasparenza, effettività e informazione;
 - c promuovere e favorire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione, anche a livello internazionale;
 - d sviluppare lo spirito di solidarietà dei consumatori soci e non, delle loro famiglie e dei lavoratori anche tramite l'organizzazione del tempo libero e la promozione ed organizzazione di attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
 - e tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative, promuovendo altresì iniziative volte a soluzioni mutualistiche nell'ambito della sanità e dell'assistenza;
 - f contribuire alla difesa dell'ambiente promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso, improntando il proprio agire al rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione degli inquinamenti e dalla legislazione ambientale applicabile alle attività aziendali, impegnandosi ad applicare le migliori pratiche, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
 - g sostenere e favorire lo sviluppo di un sempre maggiore spirito di previdenza dei soci e tutelare il loro risparmio, promuovendo iniziative atte alla fruizione da parte dei soci di servizi di natura assicurativa e finanziaria;
 - h promuovere lo sviluppo dello scambio mutualistico verso nuovi bisogni di consumo dei soci, come, a titolo esemplificativo, quello dei carburanti, dell'energia ed altre utilities e delle comunicazioni, offrendo servizi ed attività che consentano ai consumatori soci e non soci di ottenere beni e prestazioni di buona qualità alle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto dell'ambiente e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;

- i intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo anche attraverso la promozione del commercio equo e solidale nonché delle categorie sociali bisognose;
- l sostenere iniziative di difesa e tutela della legalità, promuovere e praticare i diritti di cittadinanza e la cultura della legalità democratica;
- m promuovere attività che favoriscano un alto grado di trasparenza ed eticità nei rapporti con i Soci, con i lavoratori dipendenti, con i consumatori e nei rapporti, sia industriali che commerciali, con le imprese fornitrici, ispirandosi alla "Carta dei Valori" approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori;
- n partecipare, anche con oblazioni e liberalità a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà, nell'ambito del territorio e delle comunità in cui opera la Cooperativa.

2.2. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa si propone di realizzare le seguenti attività:

- 1 l'acquisto per la vendita al dettaglio a soci e non soci di generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e sicurezza dei prodotti, tramite funzionali ed efficienti punti vendita, centri commerciali e spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, fissi ed ambulanti;
- 2 la correlata promozione di una idonea attività di controllo della qualità e sicurezza dei prodotti in vendita nonché di tutela dell'ambiente avvalendosi dei mezzi che saranno ritenuti più idonei allo scopo, ivi espressamente inclusa la delega di talune funzioni alle strutture consortili cui aderirà, nonché di laboratori interni ed esterni;
- 3 la produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti e articoli di qualsiasi natura e tipo;
- 4 l'organizzazione dei servizi e l'erogazione ai consumatori soci e non soci delle relative prestazioni, mediante impianto e gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti, trattorie, mense, punti di ri-

- storo e bar, impianti di distribuzione di carburante, farmacie, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, delle merci, dei prodotti e degli articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali;
- 5 l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione, capaci di rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori soci e non soci, mediante la gestione diretta o indiretta di società aventi natura e caratteristiche ausiliarie e di supporto alla vendita al dettaglio di generi alimentari e non, anche mediante l'ausilio di mezzi informatici e/o di telefonia mobile, nonché la vendita al dettaglio di carburanti e/o la prestazione di servizi in ambito energetico;
 - 6 la promozione e la realizzazione di iniziative specifiche che favoriscano l'informazione, l'educazione igienico-sanitario-alimentare del consumatore e la qualificazione dei consumi, la tutela della salute, anche mediante la promozione di iniziative mutualistiche in ambito sanitario ed assistenziale, attraverso la salvaguardia dell'ambiente, nonché il sostegno di iniziative ricreative, sportive e culturali e di attività particolarmente rivolte ai giovani;
 - 7 l'organizzazione di iniziative di carattere turistico, come viaggi e soggiorni, mediante la gestione diretta o indiretta di agenzie di viaggi, impianti ricettivi, come case di vacanza, campeggi, villaggi, alberghi, trattorie, tavole calde, bar e simili;
 - 8 la vendita all'ingrosso ad altre cooperative di consumatori socie nonché a società, purché controllate da essa stessa o dalle cooperative socie, nonché ad altre imprese di vendita al dettaglio, socie o terze;
 - 9 l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7), di una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 11 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e

- all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni; è, in ogni caso, vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico, tranne mediante gli strumenti finanziari di cui al successivo titolo VIII, in quanto previsti dallo statuto della Cooperativa;
- 10 la promozione e il coordinamento di servizi volti a soddisfare le esigenze dei soci, oltre che tutelarne gli interessi, relativamente al mercato assicurativo, previdenziale e degli strumenti di natura finanziaria; l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio, anche per mezzo di imprese abilitate, di attività di intermediazione assicurativa nonché, nei limiti consentiti dalla legge, di attività di agente in attività finanziaria, di intermediazione di prodotti bancari e finanziari ed altresì delle altre attività che la legge consente agli intermediari assicurativi;
 - 11 l'istituzione di forme di organizzazione e di coordinamento per consentire l'articolazione del corpo sociale e, dunque, la partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa, promuovendo la sostanziale parità di genere anche negli organismi di rappresentanza;
 - 12 l'organizzazione indiretta dello scambio mutualistico con i propri soci - anche relativamente alla messa a disposizione di beni o di servizi specifici - attraverso società controllate, con le quali stabilire apposite convenzioni finalizzate ad erogare ai soci beni e/o i servizi nel quadro dello scambio mutualistico della cooperativa ed a sua integrazione;
 - 13 l'espansione della rete di vendita a insegna COOP anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising.
- 2.3.** In relazione all'attività mutualistica e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la Cooperativa prevede di:
1. effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci;
 2. ripartire i ristorni secondo criteri stabiliti dal successivo art. 17);
 3. assicurare una idonea informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa;

4. diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà Cooperativa.
- 2.4.** La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e all'esplicitamento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio, per sola indicazione esemplificativa: acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese; costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge; partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.; contrarre mutui ipotecari passivi; concedere prestiti anche ipotecari, beni in leasing, avalli cambiari e fidejussioni; dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla e anche con scopi consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche, di promozione cooperativa; consorzarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterna, ad altre Cooperative di consumatori per il coordinamento delle attività comuni; mettere a disposizione di altre Cooperative di consumatori, anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento e acquisto, partecipare alla temporanea gestione di attività di altre Cooperative; affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre Cooperative.
- 2.5.** Sono espressamente escluse le attività che formano oggetto di riserva in base alle vigenti leggi.
- 2.6.** La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti dei soci.
- 2.7.** Fermo restando quanto sopra, la cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti diversi dai soci.

Art. 3 Durata

- 3.1.** La durata della società è stabilita fino al giorno 31/12/2100.
-

TITOLO II SOCI COOPERATORI

Art. 4 Requisiti dei soci

- 4.1.** I motivi ideali, sociali ed economici, che guidano la cooperazione di consumo nella funzione di interesse pubblico in difesa dei consumatori, impegnano i soci a divenire i protagonisti ed i realizzatori della politica economica e sociale della Cooperativa: le disposizioni del Titolo IV dello statuto prevedono, a tale scopo, le forme articolate di partecipazione del socio alla vita della Cooperativa.
- 4.2.** Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello previsto dalla legge; possono essere soci cooperatori:
- a. tutti i consumatori aventi capacità di agire, senza distinzione di sesso, di origine etnica, di religione o di opinioni politiche, a qualsiasi mestiere, arte o professione appartengano;
 - b. associazioni, società con o senza personalità giuridica, imprese individuali, enti pubblici e privati i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
- 4.3.** Non possono divenire soci coloro che:
- svolgono in proprio, o mediante partecipazione in altre società, attività identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e con essa concorrenziali, tali, per dimensioni e caratteristiche, da ingenerare un rap-

porto di concorrenza effettiva con la Cooperativa e di conflittualità con gli interessi e le finalità sociali della stessa;

- siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, abbiano subito una sentenza penale definitiva comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

4.4. Non potranno essere riammessi alla Cooperativa soggetti che:

- siano già stati esclusi dalla Cooperativa, fatta eccezione per quelli esclusi ai sensi dell'art. 11);
- abbiano esercitato il recesso per più di due volte nel corso degli ultimi trentasei mesi.

4.5. La Cooperativa, trascorsi cinque anni dalla perdita della qualità di socio, potrà valutare eventuali domande di riammissione a socio, sulla base della gravità del motivo della esclusione e dell'eventuale superamento delle cause che vi avevano dato luogo.

Art. 5 Ammissione nuovi soci

5.1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente:

- a. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, se diverso dalla residenza, recapito telefonico e/o di posta elettronica, attività esercitata e copia del documento di identità, o, se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, attività esercitata, codice fiscale e/o partita Iva;
- b. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;

- c. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dovrà dichiarare di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di impegnarsi alla partecipazione effettiva allo scambio mutualistico e più in generale di concorrere alla vita della Cooperativa;
 - d. dichiarazione di non essere interdetto, inabilitato, fallito o di aver subito una condanna penale definitiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- 5.2.** La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica dovrà:
- essere sottoscritta dal legale rappresentante o da chi ne ha i poteri;
 - contenere l'accettazione dello Statuto e l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere, nonché essere corredata da idonea documentazione attestante il mancato svolgimento di attività identiche o affini a quelle svolte dalla Cooperativa e con essa concorrenziali e la sussistenza dei poteri del soggetto che formula la domanda di ammissione in nome e per conto della società;
 - essere corredata da estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione o da documentazione equipollente, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione unitamente all'accettazione dello statuto della Cooperativa e all'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.
- 5.3.** Contestualmente alla domanda di ammissione, coloro che intendono essere ammessi alla Cooperativa dovranno provvedere al versamento di una somma pari alla quota che intendono sottoscrivere.
- 5.4.** Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 4) del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.
- 5.5.** L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazio-

ne della stessa al soggetto interessato, gli Amministratori provvederanno all'annotazione della medesima nel libro dei soci cooperatori.

- 5.6.** In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare, entro sessanta giorni, la deliberazione e comunicarla all'interessato; in tal caso, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima riunione successiva.
- 5.7.** Qualora l'Assemblea si esprima anch'essa per la reiezione della domanda, o qualora sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per chiedere che l'Assemblea si pronunci sulla domanda di ammissione, dovrà essere restituita all'interessato la somma da questi anticipata unitamente alla domanda di ammissione.
- 5.8.** Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 6 Diritti e obblighi dei soci

- 6.1.** I soci cooperatori sono obbligati:
1. al versamento immediato sia della quota inizialmente sottoscritta, essendo la Cooperativa autorizzata a trattenere a tale titolo la somma versata dall'aspirante socio unitamente alla domanda di ammissione, sia delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento;
 2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 3. a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo, di residenza e/o domicilio ed eventuale sottoposizione a procedura concorsuale;
 4. a partecipare all'attività sociale ed allo scambio mutualistico, anche - di norma e compatibilmente con le proprie esigenze - acquistando le mer-

ci o usufruendo dei servizi offerti dalla Cooperativa, direttamente o per tramite delle strutture da essa approntate;

5. ad operare e comportarsi nei confronti della Cooperativa secondo i principi di lealtà e di rispetto dell'impegno della cooperazione.

6.2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, la residenza od il domicilio indicato dal socio nella domanda di ammissione coincide con il recapito del socio medesimo. Il socio è, pertanto, tenuto a comunicare alla Cooperativa ogni eventuale successiva variazione.

6.3. La Cooperativa intende conformare il proprio rapporto con il socio a criteri di trasparenza ed informazione.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche i soci hanno diritto:

1. di ottenere informazioni, mediante accesso al sito web della Cooperativa, relativamente: a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa, e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato; b) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e relativi costi; c) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore delle comunità e relativi costi;
2. di ottenere la istituzione di corner informatici, attraverso i quali sia consentito l'accesso alle informazioni di cui al precedente punto 1), e poter comunicare con la Cooperativa in termini propositivi o critici. La Cooperativa, in ogni caso, potrà rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della Cooperativa medesima, mediante l'utilizzo dell'house organ;
3. di sollecitare lo scambio mutualistico;
4. di partecipare attivamente alla vita della cooperativa;
5. di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, nonché di ottenerne estratti a proprie spese.

6.4. Ogni anno, la Cooperativa, in seguito alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea generale dei soci, oltre a pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui al precedente comma

6.3.1, contestualmente le rende fruibili sul proprio house organ e, laddove istituiti, anche tramite appositi corner informatici.

- 6.5.** È rimessa al Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al n.1), del comma 6.3 del presente articolo, così come diverse od ulteriori modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa e favorire la loro partecipazione.

Art. 7 Prestito sociale

- 7.1.** Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa, ai sensi dell'art. 2.2, numero 9, del presente Statuto, può procedere alla raccolta del risparmio dai soci persone fisiche, istituendo una sezione di attività gestita con apposita contabilità.
- 7.2.** Tale raccolta di risparmio presso i soci, denominata Prestito sociale, è finalizzata all'acquisizione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività della Cooperativa e alla realizzazione degli investimenti e dei progetti deliberati dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.3.** Le modalità e le condizioni dell'emissione del prestito sociale sono determinate da apposito Regolamento (Regolamento Prestito sociale) adottato ai sensi del successivo art. 55, in coerenza con le deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e con le istruzioni vincolanti della Banca di Italia. La Cooperativa potrà recepire, all'interno del proprio Regolamento Prestito Sociale i regolamenti eventualmente adottati da Legacoop nazionale e/o altra struttura a cui la Cooperativa aderisce, in materia di prestito sociale.
- 7.4.** È tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico, così come la raccolta di fondi a vista e ogni altra forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e spendibilità generalizzata.

Art. 8 *Perdita della qualità di socio*

- 8.1.** La perdita della qualità di socio può verificarsi per:
- a. recesso;
 - b. morte;
 - c. esclusione;
 - d. inattività del socio;
 - e. nel caso di socio non persona fisica, per scioglimento.
- 8.2.** La perdita della qualità di socio può verificarsi, altresì, per la cessione della quota sociale, di cui al successivo art. 15.

Art. 9 *Recesso*

- 9.1.** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:
- a. che abbia espresso il proprio dissenso relativamente alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale;
 - b. che abbia trasferito la sua residenza fuori del territorio nel quale si esplica l'attività sociale, oppure quando la Cooperativa trasferisca la propria attività fuori dell'ambito nel quale possa correntemente esplicarsi il rapporto sociale;
 - c. che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - d. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- 9.2.** Il recesso non può essere parziale.
- 9.3.** La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o mediante altra eventuale forma di spedizione che certifichi in maniera equipollente l'invio, indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; quest'ultimo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verifi-

cando se ricorrano i motivi che, in base alla norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso; se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio cooperatore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

- 9.4.** Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale sia con riguardo ai rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- 9.5.** La dichiarazione di recesso deve essere annotata nel libro dei soci cooperatori a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 9.6** I soci receduti possono essere riammessi nei limiti di quanto previsto dall'art. 4.

Art. 10 Esclusione

- 10.1.** L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:
 - 1. che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
 - 2. che, successivamente all'ammissione, venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4, ovvero venga dichiarato interdetto, od inabilitato e non sia assistito da soggetti appositamente individuati dalla legge a tal fine, ovvero sia stato dichiarato fallito o abbia subito una condanna penale definitiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - 3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 4) senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - 4. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-

- li, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
5. che senza giustificato motivo, e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 6. che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 7. che ponga in essere comportamenti incompatibili con la realizzazione dello scopo mutualistico;
 8. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali o reputazionali, alla Cooperativa in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo; in particolare ed a titolo esemplificativo, saranno considerati tali i comportamenti di accaparramento delle merci da parte dei soci, in quanto tali condotte rechino pregiudizio al diritto di tutti i consumatori soci e non soci di potere usufruire delle offerte commerciali, e le condotte di taccheggio, furto, sottrazione dei beni esposti alla vendita;
 9. che, trattandosi dei soci di cui alla lettera b) dell'articolo 4), abbiano deliberato il proprio scioglimento o si trovino in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o soggetti ad altre procedure concorsuali o liquidatorie;
 10. che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo di residenza o domicilio rendendosi irreperibili per un periodo superiore a dodici mesi; sarà considerato irreperibile il socio qualora sia restituita al mittente, perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo indicato, qualunque comunicazione inviata a mezzo posta all'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione a socio o a quello da ultimo comunicato dal socio alla Cooperativa.
- 10.2.** Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci cooperatori che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
- 10.3.** L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal

ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da comunicarsi al socio con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altre eventuali forme di spedizione che certifichino in maniera legalmente equipollente l'invio e/o la ricezione

- 10.4.** Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 11 Esclusione per inattività del socio

- 11.1.** Il Consiglio di Amministrazione procede annualmente all'esclusione dei soci che, in via alternativa, nel corso dell'esercizio sociale precedente: a) non abbiano partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali; b) non abbiano acquistato beni o servizi; c) non abbiano intrattenuto con la cooperativa rapporti finanziari, quali il prestito sociale in conformità allo statuto.
- 11.2.** In considerazione della particolarità dell'ipotesi di esclusione di cui al presente articolo, le deliberazioni in materia di esclusione dei soci inattivi saranno comunicate al socio mediante pubblicazione su apposito spazio del sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente i numeri di Carta Socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione; di tale pubblicazione deve essere altresì dato avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai soci.
- 11.3.** Fermo il diritto di impugnazione della deliberazione di esclusione, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web, il socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa, domandando la revoca del provvedimento di esclusione.
- 11.4.** Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad accogliere o respingere l'istanza presentata entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

- 11.5.** In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, il socio escluso potrà, entro i successivi sessanta giorni, attivare il procedimento arbitrale previsto dall'articolo 52) per ottenere la riammissione a socio cooperatore.

Art. 12
Controversie in materia di recesso
ed esclusione ex art. 10

- 12.1.** Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione ex art. 10) debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante altre eventuali forme di spedizione che certifichino in maniera legalmente equipollente l'invio e/o la ricezione; contro tali deliberazioni i soci possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione, attivare il procedimento arbitrale.

Art. 13
Morte del socio

- 13.1.** In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 14).
- 13.2.** Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, invece, potranno fare richiesta di subentrare nella quota del socio deceduto; in questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che la società consenta la divisione.
- 13.3.** Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta

di liquidazione della quota, o alla domanda di subentro nella quota sociale, certificato di morte, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione o del rappresentante comune, ai sensi del precedente comma.

- 13.4.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai legatari.

Art. 14 Rimborso

- 14.1.** I soci receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.
- 14.2.** La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, agli effetti del rimborso, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
- 14.3.** Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si effettua per i soci receduti ed esclusi entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio e per gli eredi o legatari del socio defunto, dietro loro richiesta, entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte, ovvero, il decesso sia stato comunicato alla Cooperativa.
- 14.4.** I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa efficace.
- 14.5.** I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel

- quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
- 14.6.** Le quote non rimborsate e per cui sia maturata prescrizione saranno accantonate nel fondo di riserva indivisibile.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 15 Patrimonio sociale

- 15.1.** Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- a. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative; il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge; la quota inizialmente sottoscritta e le successive eventuali sottoscrizioni di aumento dovranno essere versate in un'unica soluzione; le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione, da parte di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima;
 - b. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa e dalle azioni di sovvenzione, ove emesse, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 500;
 - c. dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi;
 - d. dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
 - e. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
 - f. dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 18 del presente statuto;

- g. dalla riserva straordinaria.
- 15.2.** Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.
- 15.3.** La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ.
- 15.4.** Le quote possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci od anche a persone che, possedendo i requisiti prescritti per l'ammissione, presentino domanda di ammissione a socio; il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota e la società deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari; avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il socio potrà attivare entro sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione, il procedimento arbitrale; l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della cessione, l'ammontare massimo stabilito dalla legge, e, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti e della inesistenza delle cause di incompatibilità rispettivamente indicati nell'art. 4).
- 15.5.** I soci che abbiano ceduto la propria quota possono essere riammessi nella Cooperativa nei limiti di quanto previsto al precedente art. 4).

Art. 16 *Bilancio*

- 16.1.** Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- 16.2.** Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
- 16.3.** Il Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione - ed il Collegio Sindacale nella sua relazione ex art. 2429 c.c. - indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.
- 16.4.** Il Consiglio di Amministrazione nella nota integrativa - ed Collegio Sindacale nella sua relazione ex art. 2429 c.c. - hanno l'onere di documentare la condizione di prevalenza, cioè lo svolgimento della attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni ai soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite ai sensi dell'art. 2425 c.c., primo comma, punto A1.

Art. 17 *Ristorni*

- 17.1.** L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, come remunerazione differita dello scambio mutualistico, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio cooperatore per gli acquisti di beni effettuati nell'anno.
- 17.2.** I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci operatori, sia in ragione del volume degli acquisti effettuati, sia in ragione della qualità dello scambio mutualistico.
- 17.3.** L'Assemblea potrà stabilire, anche con un apposito Regolamento (Regola-

mento Scambio mutualistico) adottato ai sensi del successivo art. 55), quali siano i criteri, non solo quantitativi ma anche qualitativi, dello scambio mutualistico rilevanti ai fini della distribuzione del ristorno, identificandoli, ad esempio, nelle caratteristiche dei beni acquistati o in specifiche merceologie, ovvero considerando altri elementi significativi del rapporto tra il socio e la cooperativa.

- 17.4.** Allo stesso modo e con le stesse condizioni e limiti, la suddetta deliberazione assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma operato dal Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del progetto di bilancio. Qualora la quota di ristorno non venga ritirata dal socio entro il termine stabilito dall'Assemblea, sarà destinata ad aumento della quota sociale del medesimo socio, salvo che non venga liquidata mediante emissioni di azioni di partecipazione cooperativa ovvero mediante emissione di strumenti finanziari.
- 17.5.** La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori.
- 17.6.** L'Organo Amministrativo delibera sulla proposta di distribuzione del ristorno previa eventuale consultazione degli Organismi Territoriali.

Art. 18 Destinazione dell'utile

- 18.1.** L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:
 - a. una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;
 - b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
- 18.2.** Qualora l'Assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette

destinazioni, può destinare il rimanente:

1. a riserva indivisibile straordinaria;
 2. a dividendo del capitale sociale in misura non eccedente i limiti di legge per il mantenimento delle agevolazioni fiscali;
 3. ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti fissati dalla legge;
 4. a ristorno destinato ai soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia, dal vigente statuto e dall'apposito Regolamento dello Scambio Mutualistico.
- 18.3.** L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ed in deroga alle disposizioni del precedente comma 1, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
- 18.4.** L'Assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente art. 18.2., n. 2), venga destinato, in tutto o in parte, ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalla legge; che in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, ferma restando comunque la destinazione di cui 18.1. alle lettere a) e b), la totalità dei residui attivi venga devoluta alla riserva straordinaria o ad ogni altra riserva prevista dalla legge.

Art. 19 *Acquisto quote proprie*

- 19.1.** L'Assemblea può costituire - utilizzando anche in parte la quota degli utili distribuibili di cui al precedente articolo - un fondo di riserva per l'acquisto delle quote proprie il cui ammontare complessivo non può mai essere superiore alla somma del valore nominale, comprensivo delle eventuali rivalutazioni gratuite, nonché dell'eventuale ristorno di cui al precedente art. 17) delle quote delle quali è ammesso l'acquisto; l'acquisto di quote proprie è

disciplinato dal Regolamento dello Scambio Mutualistico.

- 19.2.** Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dall'anzidetto Regolamento dello Scambio Mutualistico, gli amministratori possono acquistare quote, e non frazioni di esse, della Cooperativa; l'acquisto può avere luogo solo per un prezzo pari al valore nominale delle quote comprensivo delle eventuali rivalutazioni gratuite, nonché dell'eventuale ristorno di cui al precedente art. 17) e comunque nei limiti dell'ammontare del fondo di riserva di cui al comma precedente; le quote della Cooperativa, di titolarità della medesima, non attribuiscono il diritto di voto, fino a quando non vengano cedute a terzi.

Art. 20

Divieto di distribuzione dei dividendi

- 20.1.** È vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 21

Divieto di remunerazione di strumenti finanziari

- 21.1.** È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a quella massima stabilita dalla legislazione vigente ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici sia agli effetti civili che tributari.

Art. 22
Divieto di distribuzione delle riserve
tra i soci cooperatori

- 22.1.** È vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 23
Obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici

- 23.1.** In caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale effettivamente versato e rivalutato nonché i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ai sensi degli artt. 11 e 12 L. 59/1992.
- 23.2.** Le clausole mutualistiche corrispondenti a quelle che il Codice Civile richiede per le cooperative a mutualità prevalente, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
- 23.3.** In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 33.1 e 33.2 dello Statuto, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO IV
ORGANISMI TERRITORIALI
E DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

*Art. 24
Finalità dell'organizzazione
della partecipazione sociale*

- 24.1.** La cooperativa predispone un'organizzazione sociale che ha come fine quello di consentire e sollecitare la massima possibile intensità della partecipazione dei soci alla vita sociale ed all'attività della cooperativa stessa. La organizzazione della partecipazione sociale si costruisce attorno allo scambio mutualistico, nei luoghi, nelle forme e nelle dimensioni in cui esso concretamente si realizza in cooperativa, ivi espressamente inclusa la ricaduta dell'attività della cooperativa sulla comunità in cui è insediata.
- 24.2** A tal fine la cooperativa istituisce apposite istanze organizzative - di diverso genere e livello - che, mettendosi in rapporto con gli organi istituzionali della cooperativa medesima, possano contribuire all'indirizzo della sua attività mutualistica in sintonia con le esigenze e la volontà del corpo sociale, nonché del territorio in cui la cooperativa stessa sviluppa la sua presenza.

*Art. 25
Organismi della partecipazione sociale*

- 25.1** Per il raggiungimento dei fini di cui sopra, la cooperativa istituisce degli Organismi Territoriali, cioè istanze organizzative intese a raccogliere ed organizzare la partecipazione i soci nella dimensione territoriale in cui si articola la attività della cooperativa ed in cui di norma avviene lo scambio mutualistico.

- 25.2** La cooperativa può dotarsi altresì, stabilendone di volta in volta funzioni, regole di funzionamento e di interrelazione con il livello istituzionale della cooperativa, di ulteriori forme organizzative, che intercettino ed organizzino degli interessi omogenei dei soci, riferiti sia a determinate specificità di contenuto dello scambio mutualistico, sia a alcune istanze specifiche di relazione con la cooperativa o con la comunità in cui questa opera.
- 25.3** La cooperativa disciplina con apposito Regolamento dell'Organizzazione Sociale le modalità di svolgimento delle attività degli Organismi Territoriali, nonché le loro interrelazioni con gli Organi istituzionali della cooperativa, per favorire la migliore efficacia della partecipazione dei soci. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di istituzione degli altri Organismi della partecipazione sociale.
- 25.4** Gli strumenti dell'organizzazione sociale hanno anche la funzione essenziale di promuovere l'adesione di nuovi soci e di formare nuovi quadri sociali della cooperativa, attraverso l'esercizio concreto della partecipazione e la valorizzazione delle competenze, agevolando i percorsi di inserimento di nuovi amministratori ed il ricambio generazionale nella sua direzione.

Art. 26

Gli organismi territoriali

- 26.1** Gli Organismi Territoriali sono: le Zone, le Aree Sociali Vaste e la Consulta della rappresentanza sociale.
- 26.2** Le Zone sono l'ambito di base dell'organizzazione territoriale.
- 26.3** Le Aree Sociali Vaste sono organismi che raggruppano più Zone.
- 26.4** La Consulta della rappresentanza sociale è l'organismo di sintesi della rappresentanza sociale.
- 26.5** Attraverso la partecipazione agli Organismi Territoriali, i soci perseguono gli obiettivi e tendono a realizzare i principi propri della cooperazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente statuto. La organizzazione

territoriale ha inoltre lo scopo:

- a. di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa;
- b. di instaurare e consolidare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collettività dei soci;
- c. di sollecitare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci alla vita dell'impresa cooperativa, in particolare per quanto attiene alla definizione delle politiche sociali e del bilancio di sostenibilità;
- d. di contribuire alla divulgazione dell'idea della mutualità cooperativa;
- e. di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate e la discussione delle materie da esse trattate.

26.6 Gli Organismi territoriali hanno un particolare rapporto con gli altri organi istituzionali della cooperativa, ed in specifico con il Consiglio di Amministrazione, sia in relazione alla necessità di consultazione su specifiche materie, sia in relazione alla stessa composizione del Consiglio, di cui, in base alla norma di statuto, devono fare parte i Presidenti delle Aree Sociali Vaste.

Art. 27 Le Zone

- 27.1** Le Zone sono la prima istanza dell'Organizzazione territoriale che costituisce il fondamentale raccordo tra la base dei soci e gli organi della cooperativa, consentendo la partecipazione e l'ascolto dei soci nei luoghi ove essi svolgono di norma lo scambio mutualistico, al fine di conformare la gestione della cooperativa alle istanze provenienti dal corpo sociale. La Zona costituisce altresì il nucleo fondamentale di raccordo e rapporto della cooperativa con i consumatori in generale e con la comunità in cui essa opera.
- 27.2** Il Consiglio di Amministrazione, con propria determinazione, delinea gli ambiti territoriali di ciascuna Zona, fermo restando che il territorio di ciascu-

na Zona comprende, in sede di costituzione, un numero di soci non inferiore a ventimila, residenti o che svolgono lo scambio mutualistico in via prevalente nel suo territorio. Qualora il numero dei soci residenti nel territorio di una Zona scenda al di sotto delle ventimila unità, è facoltà del Consiglio di Amministrazione di incorporare la Zona in un'altra tra le più vicine.

- 27.3.** Gli organismi della zona sono: l'Assemblea, il Consiglio di Zona e il Presidente di Zona.
- 27.4.** L'Assemblea di Zona è convocata dal Presidente della Cooperativa o dal Consiglio di Zona per la trattazione delle materie di interesse sociale, in relazione all'attività nel territorio di competenza della Zona stessa. Qualora la Zona sia composta da un numero elevato di soci, il Consiglio di Zona può convocare più Assemblee nell'ambito della Zona medesima, nelle località sedi di servizi o di attività della Cooperativa. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Presidente del Consiglio di Zona. Qualora la richiesta provenga dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'importanza e dell'urgenza degli argomenti da discutere, il Presidente del consiglio di Zona deve comunque convocare l'Assemblea, entro otto giorni dalla richiesta. Il Regolamento dell'organizzazione sociale disciplina in dettaglio le modalità di convocazione e svolgimento delle Assemblee di Zona, ivi inclusa la sua verbalizzazione.
- 27.5.** Il Consiglio di Zona è eletto dalla Assemblea della Zona. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio di Zona si compone di un minimo di 11 e di un massimo di 25 membri che dovranno essere scelti tra i soci, secondo criteri di rappresentatività territoriale e sociale; il numero dei componenti sarà definito, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione. Il funzionamento del Consiglio di Zona è coordinato dal Presidente di Zona. I compiti del Consiglio di Zona, i requisiti per poterne fare parte, il suo ordinamento e funzionamento sono più dettagliatamente disciplinati dal Regolamento dell'Organizzazione sociale.

- 27.6** Il Presidente del Consiglio di Zona coordina l'attività del Consiglio di Zona secondo quanto previsto Regolamento dell'Organizzazione sociale e viene eletto direttamente dall'Assemblea di Zona, secondo modalità previste dal suddetto Regolamento, che fissa anche i requisiti di cui il socio deve essere munito per potersi candidare alla carica.

Art. 28 Le Aree sociali vaste

- 28.1** Le Aree Sociali Vaste sono istanze dell'organizzazione sociale territoriale.
- 28.2** Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito territoriale delle Aree Sociali Vaste, nel quale sono raggruppate più Zone, secondo criteri di omogeneità sociale e territoriale.
- 28.3** Le Aree Sociali Vaste sono presiedute da un Presidente, nominato tra i Presidenti di Zona, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale. Il Regolamento per l'Organizzazione Sociale stabilisce più precisamente prerogative e funzioni delle Aree Sociali Vaste.
- 28.4** Per garantire lo stretto legame tra la organizzazione sociale territoriale e la vita istituzionale della cooperativa, i Presidenti delle Aree Sociali Vaste devono di diritto essere inseriti come candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 Consulta della rappresentanza sociale

- 29.1.** La Consulta della Rappresentanza Sociale è un organismo di sintesi dell'Organizzazione Sociale Territoriale: di essa fanno parte tutti i Presidenti di Zona e i componenti del Consiglio di Amministrazione. Per garantire all'organismo la massima rappresentatività dell'organizzazione sociale anche

non territoriale della cooperativa, di esso potranno far parte - ove siano costituiti - i rappresentanti dei Gruppi di interesse di cui al successivo art. 30).

- 29.2.** Alla Consulta vengono attribuiti poteri consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, al fine di meglio raccordare l'organizzazione sociale e la gestione della cooperativa e garantire una sua impronta mutualistica.
- 29.3.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riunirà la Consulta della Rappresentanza sociale ogni volta che lo ritenga necessario ed almeno due volte l'anno. La Consulta dovrà comunque essere riunita ogni qual volta ne pervenga richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di almeno un terzo dei suoi componenti, con l'indicazione delle materie da trattare.
- 29.4.** Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque acquisire il parere della Consulta prima della adozione delle delibere di approvazione del bilancio preventivo della cooperativa, o di significative variazioni dello stesso, limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi, ovvero le linee guida delle politiche sociali. Oltre che per quelli obbligatori, la Consulta è convocata per la richiesta di pareri facoltativi da parte del Consiglio di Amministrazione di delibere che attengono specificamente allo scambio mutualistico o all'organizzazione sociale; in particolare, la Consulta potrà essere convocata in relazione alla proposta di distribuzione del ristorno.
- 29.5.** I pareri della Consulta della Rappresentanza sociale non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma questo, in caso di mancato accoglimento dei pareri, è tenuto a motivare alla stessa il provvedimento di mancato accoglimento.
- 29.6.** La Consulta può, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, provocare la convocazione del Consiglio di Amministrazione, su specifici temi da essa indicati, in base al successivo art. 45); può altresì proporre l'istituzione di Gruppi di Interesse, ai sensi del successivo art. 30.

Art. 30 *I gruppi di interesse*

- 30.1.** I Gruppi di Interesse sono delle istanze della organizzazione sociale, che aggregano i soci non su base territoriale, ma attorno a specifici interessi dei soci, individuati su base omogenea, correlati alle modalità di svolgimento dello scambio mutualistico, all'oggetto dello stesso, a particolari modalità di svolgimento del rapporto sociale con la cooperativa o a rapporti con la comunità.
- 30.2.** La istituzione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, in accordo con quanto previsto dal Regolamento per l'Organizzazione Sociale, sentito il parere della Consulta della rappresentanza sociale o su proposta di quest'ultima.
- 30.3.** La delibera di istituzione dello specifico Gruppo di interesse ne disciplina il funzionamento, le modalità di adesione da parte dei soci e le concrete attribuzioni che possono prevedere, sulle materie di competenza, pareri consultivi non vincolanti; fissa altresì le modalità di nomina dei rappresentanti di ciascun Gruppo di interesse nella Consulta della Rappresentanza sociale.

TITOLO V L'ASSEMBLEA

Art. 31 *Competenza*

- 31.1.** Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; ricorrendo i casi previsti dalla legge, le Assemblee sono altresì generali e separate.
- 31.2.** L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
 2. nomina e revoca gli amministratori;
 3. nomina altresì i componenti della Commissione Elettorale che formerà la lista degli amministratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 4. nomina e revoca i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso ad essi spettante;
 5. conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, provvede alla sua revoca e determina il compenso ad esso spettante;
 6. determina la misura del compenso da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
 7. approva i regolamenti previsti nel presente statuto;
 8. approva, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci;
 9. delibera sull'azione di responsabilità contro gli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 10. delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
- 31.3.** L'Assemblea è straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare:
1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 2. sulla proroga della durata della società;
 3. sullo scioglimento della società e sulla nomina, la revoca e la indicazione dei poteri dei liquidatori;
 4. su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c.; b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; d) gli adeguamenti

dello statuto alle disposizioni normative; e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

31.4. In tutti gli altri casi l'Assemblea è ordinaria.

Art. 32 Convocazione

32.1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

32.2. L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal comune in cui ha sede la società, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno ventiquattro ore, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima Assemblea separata, sul quotidiano di maggiore diffusione del luogo dove la Cooperativa ha la sede legale.

32.3. L'avviso di convocazione sarà inoltre comunicato ai soci, in via aggiuntiva ed integrativa rispetto alla modalità di pubblicazione di cui al precedente paragrafo e nel medesimo termine ivi indicato, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (mail, sito internet), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta ad una delle forme di convocazione obbligatorie stabilite nel precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

32.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a. almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o nell'eventuale termine successivo, secondo quanto previsto nel precedente art. 16);
- b. quando Il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c. dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del c.c.;

- d. dal Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta ovvero di due terzi dei Consigli delle Zone, limitatamente alle materie di loro competenza; la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, in base alla norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 33 *Quorum costitutivi e deliberativi*

- 33.1.** In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
- 33.2.** In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto; esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
- 33.3.** E' fatta salva la deliberazione dell'Assemblea straordinaria sull'anticipato scioglimento e sulla liquidazione della società, per la quale occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, od il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.
- 33.4.** Le deliberazioni dell'Assemblea generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale nonché dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, purché rappresentino almeno il cinque per cento dei soci.

- 33.5.** Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. anche dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati nelle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
- 33.6.** Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle dell'Assemblea generale a cui sono preordinate.

Art. 34

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

- 34.1.** Ferme rimanendo le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in assemblea, i soci hanno anche diritto a far pervenire alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno.
- 34.2.** Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rispondere a tali domande di norma durante lo svolgimento dell'assemblea generale.
- 34.3.** L'avviso di convocazione dell'assemblea indicherà in ogni caso le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa, che non potrà essere anteriore a otto giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea generale.

Art. 35

Presidenza dell'assemblea

- 35.1.** L'Assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea stessa.
- 35.2.** L'Assemblea nomina un segretario anche nella persona di un impiegato non socio, e due o più scrutatori individuati fra i soci intervenuti; le delibe-

razioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

- 35.3.** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei soci presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
- 35.4.** Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio, che funge da segretario della medesima.

Art. 36

Diritto di intervento e voto all'assemblea. Rappresentanza in assemblea

- 36.1.** Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta; ad ogni socio non persona fisica è attribuito un solo voto, se la quota versata non supera il massimo stabilito dalla legge per i soci persone fisiche, e cinque voti se la quota versata, qualunque sia il suo ammontare, superi questo limite.
- 36.2.** Per le votazioni si procederà con voto palese mediante il sistema per alzata di mano o per alzata o seduta di persona. Potranno essere adottate e regolamentate, nel rispetto delle disposizioni di legge, ulteriori modalità di espressione di voto, anche con mezzi elettronici, a condizione che garantiscano i necessari requisiti di sicurezza nella identificazione e nel conteggio.
- 36.3.** Il socio persona fisica può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, avente diritto di voto mediante delega scritta: ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi; le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali; le deleghe non devono essere lette in Assemblea, neppure se vi sia una espressa richiesta; la delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante

e di un sostituto, che può sostituire il primo solo quando sia impossibilitato a presenziare all'Assemblea; non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci della Cooperativa o di società da essa controllate, né gli altri soggetti indicati all'art. 2372 c.c.; la delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

- 36.4.** I soci non persone fisiche partecipano alle Assemblee a mezzo dei propri legali rappresentanti i quali, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono a loro volta conferire apposita delega sia al legale rappresentante o al delegato di altro socio non persona fisica, sia ad un altro socio persona fisica.
- 36.5.** Gli organi di tutela e rappresentanza della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e i loro organismi provinciali e regionali possono assistere, con propri rappresentanti, ai lavori delle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 37 *Le assemblee separate*

- 37.1.** Verificandosi le condizioni previste dall'art. 2540 c.c., l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee separate tenute nell'ambito delle Aree Sociali Vaste.
- 37.2.** Deve essere svolta almeno un'Assemblea Separata per ogni Area Sociale Vasta, fermo restando che qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la propria attività in più Province, si svolga almeno un'Assemblea Separata in ogni Provincia, salvo il caso di Province in cui il numero dei soci sia inferiore a cinquecento.
- 37.3.** Qualora alle Aree Sociali Vaste faccia capo un numero elevato di soci residenti in un ampio territorio, il Consiglio di Amministrazione può convocare più Assemblee separate nell'ambito delle Aree Sociali Vaste medesime, nelle località sede di servizi o di attività della Cooperativa, che abbiano iscritto

- un numero di almeno cinquemila soci aventi diritto al voto.
- 37.4.** Per la convocazione, dovranno essere osservate le seguenti formalità:
- a. le Assemblee separate devono essere convocate con le modalità previste dall'art. 32);
 - b. le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse; comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;
 - c. nell'avviso dovrà essere esplicitamente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per eleggere i delegati che parteciperanno a quell'Assemblea; le formalità di convocazione, di costituzione e di deliberazione delle Assemblee separate sono quelle previste negli articoli precedenti del presente statuto, in quanto compatibili.
- 37.5.** Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee solo da un altro socio che abbia diritto di partecipare in quell'Assemblea.
- 37.6.** Qualora nelle Aree Sociali Vaste si tengano più Assemblee separate, il socio ha diritto di intervenire ed esprimere il proprio diritto di voto in una sola di esse, ferma la possibilità di partecipare anche ad altre.
- 37.7.** Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno i delegati per l'Assemblea Generale, secondo modalità che garantiscano alle posizioni di minoranza in essa espressa una proporzionale rappresentanza nell'Assemblea Generale; i delegati, devono essere soci; il numero dei delegati sarà stabilito secondo un criterio proporzionale rispetto ai soci presenti o rappresentati, da fissare di norma in cinquecento soci presenti o rappresentati per delegato da nominare; il Consiglio di Amministrazione, insieme con la convocazione dell'Assemblea, in relazione al numero dei soci della Cooperativa e tenendo conto dell'esigenza di consentire un'adeguata rappresentanza della base sociale, potrà fissare in un numero inferiore il suddetto rapporto proporzionale.

- 37.8.** I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
- 37.9.** Per la verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee separate non è richiesto, salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, la verbalizzazione notarile.

Art. 38 *L'assemblea generale*

- 38.1.** L'Assemblea generale è costituita dai delegati delle Assemblee separate, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati; i delegati all'Assemblea generale sono vincolati ad esprimere per ogni deliberazione da adottare il loro voto secondo il mandato ricevuto rispettivamente ed in misura proporzionale dalla maggioranza e dalla minoranza dell'Assemblea separata che li ha eletti.
- 38.2.** Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale, in prima convocazione e in seconda convocazione.
- 38.3.** Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale, il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione dell'Assemblea separata risultanti dai verbali, sottoscritti dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; solo nel caso in cui all'Assemblea generale il conteggio dei voti, validamente espressi nelle Assemblee separate, portasse alla parità di pronunciamenti favorevoli o contrari, al fine di determinare una maggioranza sulle deliberazioni in oggetto, i delegati potranno considerarsi sciolti dal vincolo del mandato avuto.
- 38.4.** I delegati all'Assemblea generale sono muniti di delega indicante la specifica Assemblea separata che li ha designati e la correlata Zona soci di riferimento.

Art. 39 *Le assemblee speciali*

- 39.1.** Nel caso di emissione di strumenti finanziari, l'Assemblea speciale delibera:
1. sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
 2. sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 c.c.;
 3. sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
 4. sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
 5. sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
 6. sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
- 39.2.** L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
- 39.3.** Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.
- 39.4.** Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3), c.c. e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'Assemblea della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 40

Composizione del Consiglio di amministrazione.

Requisiti degli amministratori

- 40.1.** Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri, da determinarsi dall'Assemblea e comunque non inferiore a 21 e non superiore a 41. Gli amministratori sono eletti tra i soci cooperatori, se persone fisiche, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 40.4.
- 40.2.** I Consiglieri vengono eletti tra coloro che:
- abbiano requisiti di onorabilità e professionalità;
 - siano soci da almeno cinque anni;
 - abbiano intrattenuto un effettivo scambio mutualistico con la Cooperativa per l'acquisto di beni o servizi (anche per tramite di familiari conviventi) con un limite di significatività per importo della spesa o frequenza minima di spese, secondo criteri meglio determinati dal Regolamento elettorale, adottato ai sensi del successivo art. 55;
 - non abbiano rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, pregresse esclusioni nel quinquennio).
- 40.3.** I Presidenti delle Aree Sociali Vaste fanno parte del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per l'Organizzazione Sociale.
- 40.4.** Almeno tre degli amministratori della Cooperativa devono essere "indipendenti", intendendosi tali coloro che - dotati di alto profilo professionale, manageriale e reputazionale e non intrattenendo, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla Cooperativa stessa, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio - possano portare

esperienza gestionale ed offrire una garanzia di imparzialità anche a tutela del patrimonio intergenerazionale. Per i Consiglieri Indipendenti non sono necessari i requisiti di cui ai punti 40.2 lett. b) e c).

- 40.5.** I Consiglieri, esclusi quelli di cui al punto 40.3, vengono selezionati dalla Commissione Elettorale sulla base di autocandidature.

Art. 41 Formazione della lista per la nomina del Cda

- 41.1.** I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti mediante il criterio di lista.
- 41.2.** La Commissione Elettorale di cui all'art. 51) forma la lista sulla base di autocandidature.
- 41.3.** Sono in ogni caso componenti di diritto della lista, i Presidenti delle Aree Sociali Vaste; questi ultimi devono sempre costituire la maggioranza dei componenti della lista.
- 41.4.** Fermo quanto previsto dall'art. 41.3, le modalità di formazione della lista, la composizione della stessa - così come di eventuali ulteriori liste - sono più dettagliatamente disciplinate dal Regolamento Elettorale, adottato ai sensi dell'art. 55.

Art. 42 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

- 42.1.** Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo interno il Presidente e tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente.
- 42.2.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la

firma sociale. Egli, inoltre, ha compiti di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione, intrattiene i rapporti con l'organizzazione territoriale e coordina la gestione della partecipazione sociale.

42.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifici Comitati, determinandone la composizione e le funzioni; è obbligatoria la costituzione di un Comitato controllo e rischi, di un Comitato nomine e remunerazione e di un Comitato operazioni con parti correlate, relativamente ai quali il Consiglio di Amministrazione determina la composizione e le specifiche funzioni, fermo restando che ciascuno dei tre Comitati obbligatori sarà composto in maggioranza da Consiglieri Indipendenti.

42.4. Il mandato degli amministratori ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi, computandosi a tali effetti i soli mandati di tre esercizi ciascuno.

In relazione al limite massimo di tre mandati consecutivi, fermo restando tale limite per le cariche di Presidente e Vicepresidente, non sono computati i periodi di esercizio della carica di Amministratore Delegato qualora la Commissione Elettorale, sulla base delle valutazioni raccolte dai singoli Consiglieri al termine di ogni mandato, riconfermi la presenza di ciascuno degli Amministratori Delegati uscenti nella lista elettorale.

La Commissione Elettorale può proporre motivatamente, con il parere favorevole della Commissione Etica, deroghe specifiche per singoli amministratori in situazioni particolari, ove l'interesse della cooperativa lo richieda.

42.5. Le competenze e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito Regolamento di Governance.

Art. 43 *Organismi delegati*

- 43.1.** Il Consiglio di Amministrazione nomina tre Amministratori Delegati, uno dei quali individuato nel Presidente.
- 43.2.** A ciascun Amministratore Delegato è riservata la competenza esclusiva in una delle seguenti aree:
- a. Servizi Centrali e Politiche Sociali;
 - b. Gestione caratteristica;
 - c. Finanza e Sviluppo.
- 43.3.** Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, attribuisce le deleghe nell'ambito delle aree sopra indicate, determinandone le specifiche materie.
- 43.4.** Il Consiglio di Amministrazione istituisce un Comitato Esecutivo cui saranno attribuite funzioni di coordinamento degli amministratori delegati, funzioni istruttorie dei lavori del Consiglio di amministrazione e funzioni deliberative su argomenti e materie che gli vengono delegati dal Consiglio e che per il contenuto o l'ammontare non siano comprese nelle attribuzioni delegate degli amministratori delegati; da determinarsi comunque in misura tale da escludere che sia pregiudicata in modo sensibile l'autonomia degli amministratori delegati nelle materie agli stessi riservate.
- Il comitato esecutivo ha una composizione variabile, a seconda delle materie che deve trattare:
- a. in funzione deliberativa sulle materie delegate si compone di sei membri: presidente e amministratore delegato, due amministratori delegati, tre vicepresidenti;
 - b. in funzione istruttoria su materie che ineriscono lo scambio mutualistico o l'organizzazione mutualistica, e la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa della Cooperativa, dai sei componenti di cui al punto a);
 - c. in tutti gli altri casi (funzione di coordinamento o istruttoria su materie diversa da b) da tre componenti (presidente e amministratore delegato

e due amministratori delegati).

Il Comitato esecutivo e' convocato dal Presidente; il Presidente e' tenuto a convocarlo in funzione di coordinamento ogni volta che un componente ne faccia richiesta.

- 43.5.** Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo convocato per assumere decisioni nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 43.4.

Art. 44 *Competenze del Consiglio di Amministrazione*

- 44.1.** Ferme restando le previsioni di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione della Cooperativa; gli spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo:
- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redigere i bilanci e indicare specificamente nella relazione sulla gestione sociale, i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con i caratteri cooperativi della società, ai sensi dell'art. 2 comma 1°, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - c. documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio;
 - d. illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
 - e. compilare i regolamenti previsti dal presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f. deliberare su tutti gli atti ed i contratti nei quali la Cooperativa assume obbligazioni nei confronti dei terzi per la gestione sociale;
 - g. autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 42.2 del presente statuto; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al perso-

- nale definendo l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- h. assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - i. deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione, anche per inattività, dei soci, nonché in materia di cessione, acquisti e trasferimento di quote dei soci che ne facciano richiesta ai sensi del presente statuto e del Regolamento dello Scambio Mutualistico;
 - j. determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione, i compensi e il rimborso spese degli amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali continuativi;
 - k. provvedere, ai sensi dell'art. 2386 C.C., alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio, sulla base delle candidature presentate dalla Commissione Elettorale.
- 44.2.** Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di deliberare sulle materie di cui agli art. 152, 161, 187, e 214 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267).
- 44.3.** Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, per espressa previsione del presente statuto, sulla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C., sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sulla indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, sugli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.
- 44.4.** Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad acquisire i pareri della Consulta della Rappresentanza sociale di cui all'art. 29.4., con l'efficacia di cui all'art. 29.5.
- 44.5.** Gli Organismi Territoriali hanno diritto di sottoporre domande e argomenti al Consiglio di Amministrazione che lo stesso deve obbligatoriamente trattare.

Art. 45 *Modalità di svolgimento delle riunioni*

- 45.1.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede sociale, nelle sedi secondarie, ovvero, altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni bimestre ed è convocato dal Presidente, il quale coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno. Si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto degli amministratori o dalla Consulta della rappresentanza sociale con decisione di 2/3 dei suoi componenti, i quali dovranno indicare nella richiesta le materie da trattare.
- 45.2.** L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno va spedito anche ai sindaci effettivi non meno di due giorni prima dell'adunanza.
È comunicato per lettera e, nei casi urgenti, può essere trasmesso a mezzo di messo, di telegramma o in via telematica, in modo che amministratori e sindaci effettivi siano informati della riunione almeno un giorno prima. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese, per voto palese, a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 45.3.** Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci, il recesso, l'esclusione e il trasferimento della quota la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il Consiglio, con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.
- 45.4.** Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio-video conferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verba-

- le, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante ed a tutti gli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di riconoscere ed identificare tutti gli altri, ascoltare gli interventi, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E CONTROLLI

Art. 46

Composizione del Collegio sindacale

- 46.1.** Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea, che provvede, altresì alla nomina del Presidente del Collegio.
- 46.2.** Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
- 46.3.** I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito.

- 46.4.** I sindaci sono rieleggibili.
- 46.5.** Il loro emolumento per il triennio è determinato dalla Assemblea all'atto della nomina.
- 46.6.** Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza di legge, i sindaci non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 47 *Competenze del Collegio sindacale*

- 47.1.** Il Collegio Sindacale, che ha le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono, inoltre, assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
- 47.2.** Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento. Il Collegio Sindacale in particolare vigila sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, relazionando in proposito all'Assemblea, a mente dell'art. 2545 c.c..
- 47.3.** I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.
- 47.4.** Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 48 *Revisione legale dei conti*

- 48.1.** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 48.2.** L'Assemblea della Cooperativa, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico, che ha la durata prevista dalla legge, e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo.
- 48.3.** La revoca può essere disposta per giusta causa da parte dell'Assemblea che provvede contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al precedente comma. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Art. 49 *Commissione etica*

- 49.1.** L'Assemblea nomina una Commissione Etica che è composta da tre membri soci e non soci, comunque dotati di caratteristiche di indipendenza.
- 49.2.** La carica di componente della Commissione Etica è incompatibile con tutte le altre cariche sociali della cooperativa e con un qualsiasi incarico elettivo in Enti Pubblici ed in Società da questi controllate.
- 49.3.** La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili entro il limite dei tre mandati consecutivi.
- 49.4.** Nella sua prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente.
- 49.5.** La Commissione Etica ha il compito di diffondere e far valere i principi e i

doveri contenuti nel Codice Etico della Cooperativa che recepirà, tra l'altro, i principi della "Carta dei Valori" approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori, di cui all'art. 2 ed altri analoghi documenti cui la cooperativa aderirà, nonché di favorire e verificare la rispondenza dell'attività della cooperativa, dei comportamenti dei Soci, dei componenti degli organismi della partecipazione sociale e degli amministratori con quanto previsto dal Codice Etico medesimo.

- 49.6.** I compiti e le prerogative della Commissione Etica sono più dettagliatamente disciplinati dal Codice Etico.
- 49.7.** La Commissione Etica partecipa, in qualità di invitata, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 49.8.** La Commissione Etica è anche preposta al controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Elettorale e nello Statuto nello svolgimento delle elezioni degli organi istituzionali.

Art. 50 Sistema dei controlli

- 50.1.** I soggetti di cui agli artt. 46), 48) e 49), esercitano attività di controllo sull'operato della Cooperativa al fine di garantirne la legalità e la correttezza, anche nell'interesse del miglior perseguimento dello scopo mutualistico.
- 50.2.** In particolare, i sindaci devono:
 - a. redigere apposita relazione scritta ai soci in merito all'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico;
 - b. garantire l'effettivo funzionamento dei meccanismi di trasparenza e informazione dei soci;
 - c. vigilare sulla predisposizione ed adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi d.lgs. 231/2001.
- 50.3.** I soggetti tenuti all'attività di controllo devono altresì vigilare:
 - a. sul rispetto delle modalità e condizioni del prestito sociale ai sensi

- dell'art. 7) del presente statuto, del Regolamento del prestito sociale, delle deliberazioni del CICR, delle istruzioni vincolanti della Banca di Italia e, in generale, delle leggi vigenti in materia;
- b. sull'andamento del prestito sociale ed il suo impiego;
 - c. sullo stato economico, finanziario e patrimoniale della Cooperativa.
- 50.4.** E' compito dei soggetti tenuti all'attività di controllo rilevare eventuali situazioni di anomalia per le quali sia necessario adottare misure correttive.
- 50.5.** Tutti i soggetti preposti all'attività di controllo sono sottoposti, nell'esercizio di tale attività, alle disposizioni contenute in apposito Regolamento (Regolamento Controlli), che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 51 Commissione elettorale

- 51.1** L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale, composta da 5 a 9 membri, di cui il Regolamento elettorale stabilisce più dettagliatamente modalità e criteri di nomina, di funzionamento e prerogative.
- 51.2** La Commissione Elettorale, tra i suoi compiti, ha quello di emettere il bando per le auto candidature delle varie elezioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale, fissando in esso modalità di presentazione, criteri di ammissibilità e di selezione.
- 51.3** Sulla base delle autocandidature, la Commissione Elettorale ammette i candidati al Consiglio di Zona e a Presidente di Zona a presentarsi alle elezioni nelle apposite Assemblee di Zona per la loro nomina.
- 51.4** La Commissione Elettorale forma la lista per la elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo al suo interno i Presidenti di Area Sociale Vasta in base alla norma di statuto, nonché candidati tecnici ed indipendenti; ammette eventuali ulteriori liste, verificandone la rispondenza alle norme di Statuto e di Regolamento Elettorale.

- 51.5** La Commissione Elettorale, vigila sullo svolgimento delle elezioni a tutte cariche sociali.

TITOLO VIII

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 52

Soci finanziatori e strumenti finanziari

- 52.1** Ferme restando le disposizioni dei precedenti titoli II e III la Cooperativa può:
- a. ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ammettere soci sovventori, ai quali può essere attribuito sino ad un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nelle Assemblee; ciascun socio sovventore può esprimere non più di cinque voti. Ai soci sovventori è riservata la nomina di amministratori e sindaci, anche supplenti, in misura non eccedente un quinto;
 - b. emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, in base alla norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato. Il valore di ciascuna azione è non inferiore ad almeno Euro 500 (cinquecento/00); le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci

della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori; all'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote; la regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale;

- c. ai sensi dell'art. 2410 e seguenti c.c., emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la delibera dispone altresì l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, rendimento, corresponsione degli interessi e di rimborso al termine stabilito per la scadenza;
- d. emettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c., determinandone contenuto e modalità di emissione e sottoscrizione; ai soci finanziatori che li sottoscriveranno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori, escluse quelle sui requisiti di ammissione, sulle cause di incompatibilità e sulle condizioni di trasferimento.

52.2. La delibera assembleare stabilisce l'importo dell'emissione delle quote o degli strumenti finanziari destinati ai soci finanziatori e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote o sugli strumenti finanziari emessi, anche autorizzando l'Organo Amministrativo ad escluderlo o limitarlo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2441 e 2524 c.c.

52.3. I conferimenti dei soci finanziatori, imputati ad una specifica sezione del

capitale sociale della Cooperativa, sono rappresentati da azioni nominative o da strumenti finanziari, di valore non inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento, trasferibili soltanto con il consenso del Consiglio di Amministrazione, che può indicare un acquirente diverso da quello proposto e non gradito: esso si pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione di trasferimento, decorsi i quali senza che riceva alcuna comunicazione, l'interessato può comunque trasferire il titolo.

- 52.4.** Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite massimo di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori deliberata dall'Assemblea ordinaria; gli utili sono corrisposti anche se l'Assemblea non remuneri il capitale sociale dei cooperatori; a ciascun socio finanziatore può essere attribuito un massimo di cinque voti, indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte; all'insieme dei soci finanziatori può attribuirsi un numero di voti comunque non superiore al massimo previsto per legge.

TITOLO IX RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 53 Conciliazione e arbitrato

- 53.1.** Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazio-

ne, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio del luogo ove la cooperativa ha la sede legale.

- 53.2.** Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio del luogo ove la cooperativa ha sede legale da tre arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.
- 53.3.** Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 54

Scioglimento

- 54.1.** Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
- 54.2.** Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, disporrà in merito:
- al numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- b. alla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c. ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d. ai poteri dei liquidatori.
- 54.3.** Ai liquidatori sarà conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
- 54.4.** La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 55 Regolamenti

- 55.1.** L'Assemblea ordinaria deve approvare i Regolamenti di cui al precedente art. 31 aventi ad oggetto le seguente materie:
- a. il prestito sociale (Regolamento Prestito sociale);
 - b. la materia elettorale (Regolamento Elettorale);
 - c. i diritti e doveri dei soci nello scambio mutualistico (Regolamento Scambio mutualistico);
 - d. la regolamentazione dell'organizzazione sociale (Regolamento Organizzazione sociale);
 - e. ogni altra materia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

55.2. I Regolamenti di cui all'art. 55.1., lett. a), b), c) e d), sopra citati, hanno efficacia integrativa rispetto alla disciplina della Cooperativa prevista dal presente statuto e, pertanto, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze prescritte per l'Assemblea straordinaria, senza necessità di verbalizzazione notarile, e agli stessi deve essere data adeguata pubblicità con mezzi idonei - ad es., sito internet - al fine di renderli accessibili a ciascun socio.



Alleanza 3.0

www.coopalleanza3-0.it

SEDE LEGALE

Via Villanova, 29/7
40055, Villanova
di Castenaso (BO)
tel. 051 6041111 | fax 051 6053650

SEDI SECONDARIE

Viale Virgilio, 20
41123, Modena
tel. 059 892111 | fax 059 848002

Via Ragazzi del '99, 51
42124, Reggio Emilia
tel 0522 5191 | fax 0522 514782

The image features a solid red background. In the center, there are three overlapping circles of a slightly lighter red shade. The circles are arranged horizontally and overlap each other. The text 'www.coopalleanza3-0.it' is centered across the middle of these circles.

www.coopalleanza3-0.it